



*Prefettura di Verona*  
*Ufficio Gabinetto*

Verona,

Prot. n.  
Fasc. 733/2020.15.5/Gab.

*cciaa.verona@vr.legalmail.camcom.it*

Al Sig. Presidente della  
Camera di Commercio  
VERONA

*segreteria.generale@confindustria.vr.it*

Al Sig. Presidente  
Confindustria Verona  
Piazza Cittadella n. 12  
VERONA

*info@confcommercioverona.it*

Al Sig. Presidente Confcommercio  
As.co della Provincia di Verona  
Via Sommacampagna, 63H  
VERONA

*presidenza@confesercentiverona.it*

Al Sig. Presidente della Confesercenti  
Via Albere 132  
VERONA

*apiverona@postacerta.net*

Al Sig. Presidente Provinciale  
Piccole e Medie Imprese della Provincia  
Via Albere, 21 Centro Palladio  
VERONA

*piccola.industria@confindustria.vr.it*

Al Sig. Presidente  
Gruppo Piccola Industria  
Piazza Cittadella n. 12  
VERONA

*confartigianato.verona@pec.it*

Al Sig. Presidente  
Unione Provinciale Artigiani  
Via Selenia n. 16  
VERONA

*confidi.italia@gmail.com*

Al Sig. Presidente  
Artigianfidi Italia s.c.a r.l.  
Via Garibba n. 2/6  
VERONA



*Prefettura di Verona*  
*Ufficio Gabinetto*

*segreteria@artigianiverona.it*

Al Sig. Presidente della  
CASARTIGIANI  
Associazione Artigiani Riuniti  
Via Torricelli n. 71/a  
VERONA

OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020.

L'attuale situazione di emergenza epidemiologica ha portato il Governo all'adozione di una serie di urgenti misure normative di contenimento e gestione della stessa, da ultimo il **DPCM 11 marzo 2020** recante "ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale".

Si dà atto dell'alto senso di responsabilità e dello spirito di leale e costruttiva collaborazione profusi dalle categorie economiche in questa prima fase di attuazione di misure cogenti e penalizzanti.

Un ruolo importante di informazione e cooperazione sono chiamate a svolgere ai diversi livelli la Camera di Commercio e le rappresentanze associative, per l'accompagnamento e la tutela degli operatori e degli utenti.

Al riguardo, si fornisce un quadro riepilogativo concernente le disposizioni in vigore, segnalando in particolare l'attenzione su:

1. La sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purchè sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette di vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. **Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.**

**Le attività di commercio al dettaglio individuate come aperte sono:**

ipermercati – supermercati – Discount di alimentari – minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari – commercio al dettaglio di prodotti surgelati – commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer,



# *Prefettura di Verona*

## *Ufficio Gabinetto*

periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici – commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codice ateco: 47.2) – commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati – commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4) – commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico – commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari – commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione – commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici – Farmacie – commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica – commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica – commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati – commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toeletta e per l'igiene personale – commercio al dettaglio di piccoli animali domestici – commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia – commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento – commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura ed affini – commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet – commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione – commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono – commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.

2. La sospensione delle attività di servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
3. la sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (tra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate, mentre **non sono sospese le attività di:** lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia; attività di lavanderie industriali; altre lavanderie tintorie; servizi di pompe funebri e attività connesse.



*Prefettura di Verona*  
*Ufficio Gabinetto*

4. Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

Si richiama altresì l'attenzione sul **comma 7** del citato articolo 1 che, in ordine alle attività produttive e alle attività professionali, raccomanda che:

- a) Sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- b) Siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- c) Siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- d) Assumano **protocolli di sicurezza anti-contagio** e, laddove non fosse possibile rispettare la **distanza interpersonale di un metro** come principale misura di contenimento, con **adozione di protezione individuale**;
- e) Siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;

Viene inoltre raccomandato, alle sole attività produttive, che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni e che per l'attuazione di detto comma 7, si favoriscano intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

Per tutte le attività **non sospese** si invita al massimo utilizzo delle modalità di **lavoro agile**.

IL PREFETTO  
(Cafagna)

CH/cf